



**Ai Presidenti degli Ordini
Regionali/Provinciali/Interprovinciali della Professione di Ostetrica**
[Loro PEC – email](#)

Oggetto: Circolare n.21/2021 – D.L. n.44 del 01/04/2021: Comunicazione in ambito privacy.

La Federazione Nazionale degli Ordini della professione di Ostetrica (FNOPO) in riferimento alla [Circolare n.19/2021 del 02/04/2021](#), qui richiamata integralmente, in relazione all'ambito privacy di cui al [D.L. n.44 del 01/04/2021](#) ha chiesto parere all'avv. Matteo Pagani in qualità di DPO.

Il DPO si è espresso, come ampiamente indicato nell'allegato, che trattandosi di un interesse pubblico superiore, non si ravvisa violazione della normativa Privacy.

A tal fine sarebbe opportuno inserire sul sito istituzionale dell'OPO una comunicazione informativa circa la legittimazione in materia privacy della comunicazione del dato in base al decreto-legge citato.

Per quanto indicato dal provvedimento in oggetto e di specifica competenza degli Ordini Territoriali di invitano le SS.LL. a dare la massima diffusione alla presente comunicazione nelle forme di rito e a predisporre per gli adempimenti richiesti.

Cordiali saluti.

La Presidente FNOPO
Dott.ssa Maria Vicario

Allegati: c.s.

Spett.le

**FEDERAZIONE NAZIONALE
DEGLI ORDINI DELLA
PROFESSIONE DI
OSTETRICA**

c.a. Presidente

OGGETTO: Circolarizzazione informazione su obbligo vaccinale informazioni sanitarie

Spett.le Federazione,

chiediamo di circolarizzare ad ogni Ordine la presente comunicazione avente ad oggetto l'obbligo vaccinale delle professioni sanitarie e la trasmissione dei dati richiesti da parte delle Regioni competenti di cui al D.L. 44/2021, quale parere del DPO dei vari Ordini.

Spett.le Ordine,

RILEVATO CHE

con riferimento all'art. 4 del D.L. 44/2021 il testo normativo dispone quanto segue:

“1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, fino alla completa attuazione del piano (...) al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, **gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività' nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, para farmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2.**

La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati (...)

2. Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione di cui al comma 1 non è obbligatoria e può essere omessa o differita.

3. **Entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascun Ordine**

professionale territoriale competente trasmette l'elenco degli iscritti, con l'indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma in cui ha sede. Entro il medesimo termine i datori di lavoro degli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie, socio-assistenziali, pubbliche o private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali trasmettono l'elenco dei propri dipendenti con tale qualifica, *con l'indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio operano*".

RILEVATO CHE

i dati personali richiesti alle iscritte costituiscono dati di dominio pubblico essendo inseriti in un albo pubblico e già inviato agli organi istituzionali

RILEVATO CHE

la base giuridica che legittima la predetta trasmissione dei dati consiste in un obbligo di legge a cui è connesso un compito di interesse pubblico, di cui all'art. 6, lettera c) ed e) del GDPR.

OSSERVATO CHE

l'esercizio del diritto di opposizione di cui all'art. 21 del GDPR nel caso di specie risulta limitato ai sensi dell'art. 23 dello stesso regolamento, sussistendo un interesse pubblico prevalente

PERTANTO

appare del tutto evidente come non ci si possa sottrarre all'obbligo di tale comunicazione, per quale non è richiesto il consenso espresso dell'iscritto, in quanto – lo si ribadisce – la “base giuridica” che autorizza detto trattamento è da ricercarsi, in primis, nell'obbligo di legge di cui all'articolo sopra citato, oltre che la salvaguardia dell'interesse pubblico che per propria natura prevale, sempre, su qualsivoglia interesse privato.

Resta inteso che dovranno essere forniti solo il nome e cognome dell'iscritta e la relativa residenza aggiornata, per il principio di minimizzazione del dato previsto dal GDPR e nel rispetto di quanto espressamente indicato nell'art. 4 del D.L. 44/2021.

L'Ordine si farà onere di verificare l'appartenenza dell'iscritto alle categorie specificate nella normativa in oggetto (strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, para farmacie e negli studi professionali).


Inoltre, quali DPO chiediamo alla Federazione di informare gli Ordini che sarebbe opportuno inserire sul sito istituzionale una comunicazione informativa circa la legittimazione in materia privacy del

trasferimento del dato in base al decreto-legge citato. Tale informativa verrà da noi predisposta in bozza e inviata a breve per la successiva circolarizzazione.

A disposizione per ogni chiarimento.

Cordiali saluti.

Avv. Matteo Alessandro Pagani



Avv. Vera Cantoni

